DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3-bis

Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada

All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria".

Versione in vigore dal 10 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di entrate
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-entrate/art-3-bis-assunzione-di-informazioni-utili-alla-notifica-dei-verbali-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it